



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Cagliari, giovedì 08 aprile 2021

Parte I e II

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione – Viale Trento 69 09123 CAGLIARI
Tel. 070 6061 – Sito Internet: <http://buras.regione.sardegna.it/> – e-mail: pres.buras@regione.sardegna.it



Cagliari, cattedrale di Santa Maria di Castello

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N.18 AL BOLLETTINO N.23

Assessorato Difesa dell'ambiente

Approvazione delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale

Assessorato Difesa dell'ambiente**Decreto**

n. 3022/3 del 31 marzo 2021

Approvazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

L'Assessore

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

VISTO il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 "Approvazione del Regolamento per l'applicazione del R.D.L. 3267/1923 concernente il riordino e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

VISTA la Legge 9 ottobre 1967, n. 950 "Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale";

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";

VISTA la Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 "Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale";

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE concernente la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 23 agosto 2006, n. 24/CFVA "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico";

VISTA la Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna" e successive modificazioni";

VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/7 avente per oggetto "Corpo forestale e di vigilanza ambientale - tutela tecnica. Individuazione dei procedimenti e dei relativi tempi di conclusione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 24/2016";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2017, n. 30/30 avente per oggetto "Linee guida per la redazione dei Piani Forestali Particolareggiati";

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

VISTA la Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1 "Legge di semplificazione 2018";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale

5 dicembre 2019, n. 49/19 "Direttive SUAPE 2019";

VISTA la Determinazione del Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale n. 4786 del 29 novembre 2019, avente per oggetto "Adozione, per la pubblicazione presso i Comuni e la ricezione dei reclami, della proposta di revisione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ai sensi dell'art. 20 del R.D. 16.05.1926 n. 1126";

VISTA la nota n. 4207 del 02.12.2019 con la quale la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ha espletato la procedura di pubblicazione della proposta di revisione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale all'Albo Pretorio online dei Comuni, in adempimento dell'art. 22 del R.D. 16.05.1926 n. 1126";

VISTA la nota n. 6441 del 28.01.2020 con la quale la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ha sollecitato la restituzione dell'attestato dell'avvenuta pubblicazione unitamente agli eventuali reclami ricevuti da parte dei soggetti interessati;

VERIFICATO anche per le vie brevi, che tutti i Comuni hanno provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio online, della proposta di revisione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

VERIFICATO che il documento di revisione delle PMPF, unitamente alla determinazione di adozione n. 4786 sopra richiamata, è stato pubblicato sul sito della Regione Sardegna, sezione "atti di notifica";

ACCERTATO che a seguito della pubblicazione sono pervenuti all'Amministrazione dei reclami che sono stati esaminati e valutati con parziale accoglimento delle osservazioni presentate e l'inserimento nella versione delle PMPF che si allega al presente decreto;

CONSIDERATA la necessità di adeguare le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale alla nuova normativa forestale regionale e statale;

Decreta

ART. 1 di approvare il testo allegato delle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" per i terreni e i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico, in attuazione del Regio Decreto 16 maggio 1926 n. 1126, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce le precedenti Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui all'allegato del Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente del 23 agosto 2006, n. 24/CFVA;

ART. 2 di pubblicare il presente Decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (Buras);

ART. 3 il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Buras.

Lampis



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

**PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
PER I BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO
IDROGEOLOGICO**

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera g) della LR 27 aprile 2016, n. 8
"Legge Forestale della Sardegna"

Indice

TITOLO I

NORME GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Autorizzazioni e prescrizioni
- Art. 3 Definizioni

CAPO I

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

- Art. 4 Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui
- Art. 5 Divieto di transito veicolare sul suolo forestale e/o sui suoli instabili
- Art. 6 Sradicamento di piante e ceppaie
- Art. 7 Estirpazione totale o parziale dei boschi per mutarne la specie prevalente
- Art. 8 Boschi di neoformazione
- Art. 9 Estensione delle tagliate
- Art. 10 Esecuzione dei tagli in qualsiasi periodo dell'anno
- Art. 11 Epoca dei tagli per i boschi di latifoglie
- Art. 12 Modalità dei tagli
- Art. 13 Decespugliamento in bosco
- Art. 14 Potatura delle piante
- Art. 15 Scortecciamento delle piante
- Art. 16 Allestimento dei prodotti del taglio e sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione
- Art. 17 Esbosco del legname
- Art. 18 Carbonizzazione
- Art. 19 Esercizio della resinazione
- Art. 20 Raccolta dello strame nei boschi
- Art. 21 Raccolta di erba nei boschi
- Art. 22 Raccolta del materiale forestale di moltiplicazione
- Art. 23 Alberi di Natale
- Art. 24 Chiusura e apertura al pascolo dei boschi
- Art. 25 Pascolo delle capre
- Art. 26 Divieto di installazione di fornaci ed altri impianti
- Art. 27 Norme per boschi danneggiati dal fuoco e da avversità meteoriche
- Art. 28 Norme per la prevenzione delle malattie nei boschi
- Art. 29 Piani di coltura e conservazione dei boschi di nuovo impianto
- Art. 30 Piani di gestione forestale per i boschi dei Comuni e degli altri Enti

CAPO II

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI D' ALTO FUSTO

- Art. 31 Norme comuni a tutte le fustaie
- Art. 32 Turni minimi per le fustaie
- Art. 33 Fustaie coetanee: tagli intercalari (sfolli e diradamenti)
- Art. 34 Fustaie coetanee artificiali di conifere
- Art. 35 Fustaie coetanee trattate a tagli successivi
- Art. 36 Fustaie disetanee
- Art. 37 Fustaie irregolari
- Art. 38 Taglio di piante sporadiche

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

- Art. 39 Comunicazione di taglio
- Art. 40 Turno minimo dei cedui
- Art. 41 Cedui composti
- Art. 42 Cedui semplici matricinati
- Art. 43 Cedui semplici senza matricine
- Art. 44 Cedui a sterzo
- Art. 45 Operazioni colturali nei boschi cedui

TITOLO II

NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTATI

Art. 46 Taglio dei cespugli e degli arbusti

Art. 47 Modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti

Art. 48 Piante da frutto

TITOLO III

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI E PER I SISTEMI AGRO-SILVO-PASTORALI

Art. 49 Modalità del pascolo

Art. 50 Rinnovo di pascoli naturali esistenti

Art. 51 Modalità di lavorazione nei sistemi agro-silvo-pastorali

Art. 52 Colture agrarie in atto

Art. 53 Trasformazione di pascoli naturali in pascoli artificiali

TITOLO IV

NORME PER L'IMPIANTO DI NUOVI BOSCHI

Art. 54 Autorizzazione all'impianto di nuovi boschi

TITOLO V

NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN COLTURA AGRARIA ED IN ALTRE QUALITÀ DI COLTURA E DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE

Art. 55 Trasformazione dei boschi a coltura agraria ed in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

TITOLO VI

NORME RELATIVE AI MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN COLTURA AGRARIA NE' IN ALTRA QUALITÀ DI COLTURA NE' DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE

Art. 56 Manutenzione e ripristino di strade e apertura di viabilità secondaria

Art. 57 Raccolta ed estrazione di materiali inerti

Art. 58 Altri movimenti di terra

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI GENERALI

Art. 59 Prosecuzione, sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 60 Sanzioni

ALLEGATI:

Allegato 1 Schemi contenenti le indicazioni sugli interventi soggetti ad autorizzazione e a comunicazione semplice o corredata da relazione tecnica

Allegato 2 Norme e valori di riferimento per l'applicazione delle sanzioni

**PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
PER I BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO**

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, d'ora in poi chiamate P.M.P.F., redatte a norma degli articoli 8, 9, 10 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267¹ e dell'articolo 19 del R.D. 16.05.1926 n. 1126², costituiscono buone norme di uso selvicolturale, agronomico e pastorale nonché di altri usi del suolo da applicarsi ai terreni di qualsiasi natura e destinazione che, a causa della loro speciale ubicazione, natura del suolo, giacitura e vulnerabilità siano sottoposti ai vincoli previsti dal R.D.L. n. 3267/1923, dal R.D. 13.02.1933 n. 215 e dalla L. 25. 07.1952 n. 991 al fine di evitare, con danno pubblico, dissesti idrogeologici quali, in particolare, perdita di stabilità dei terreni e turbamento del regime delle acque.
2. Le presenti P.M.P.F. costituiscono inoltre, ai sensi del D.Lgs 03.04.2018 n. 34, e della L.R. 27.04.2016 n. 8 Legge Forestale della Sardegna, norme di buona pratica forestale per tutti i boschi anche non soggetti a vincolo idrogeologico.
3. Le disposizioni delle P.M.P.F. si applicano inoltre ai boschi ed ai pascoli appartenenti agli Enti pubblici, anche se non soggetti a vincolo idrogeologico, che non siano dotati di un piano forestale particolareggiato approvato ed in vigore, ai sensi degli artt. 130 e 135 del R.D.L. 3267/23 e art. 140 del R.D. 1126/1926 e secondo la normativa settoriale vigente.
4. Le P.M.P.F. costituiscono regole di riferimento per tutte le attività specificate che, se eseguite con le modalità indicate, sono normalmente consentite salvo quanto chiarito al successivo art. 2 "Autorizzazioni e prescrizioni".

Art. 2

Autorizzazioni e prescrizioni

1. Ai sensi del R.D.L. 3267/1923, del R.D. 1126/1926 e della L.R. 27.04.2016 n. 8 Legge Forestale della Sardegna gli interventi previsti nelle superfici soggette alle presenti P.M.P.F. possono essere avviati secondo le seguenti modalità procedurali, comportanti valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione:
 - a) comunicazione semplice, resa sotto la forma di una dichiarazione autocertificativa
 - b) comunicazione corredata da relazione tecnica redatta da professionista abilitato
 - c) autorizzazione
- secondo le modalità e i tempi definiti negli allegati 1 e 2.
2. Decorsi i termini stabiliti dall'allegato 1 e dall' allegato 2, s'intende acquisito l'assenso del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di seguito denominato S.T.I.R.
 3. Gli interventi assoggettati all'obbligo di sola comunicazione semplice o comunicazione corredata da relazione tecnica, possono essere comunque soggetti a prescrizioni speciali del S.T.I.R., ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1126/1926, qualora possano determinare i danni previsti all'art. 1 del R.D.L. 3267/1923.
 4. I S.T.I.R. possono esercitare ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei suoli e dei soprassuoli di qualsiasi natura sottoposti a vincolo idrogeologico, che siano a vario titolo degradati, mediante disposizioni prescrittive o inibizione di ogni attività che possa danneggiarli o aumentarne il danneggiamento in atto.

Art. 3

Definizioni

1. Ai soli fini dell'applicazione delle P.M.P.F. si intende per:

¹ Riordinamento e riforma della legislazione in materia di terreni montani - Nel presente testo è indicato R.D.L. 3267/1923.

² Approvazione del Regolamento per l'applicazione del R.D.L. 3267/1923 concernente il riordino e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani - Nel presente testo è indicato R.D. 1126/1926.

1.1 Arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale.

1.2 Bosco, foresta, selva: quanto definito dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2016 n.8 Legge Forestale della Sardegna e successive modifiche.

1.3 Bosco d'alto fusto (o fustaia): forma di governo del bosco costituito da alberi nati da seme (rinnovazione gamica) di origine naturale o artificiale. Le fustaie comprendono anche soprassuoli di origine agamica in conversione (soprassuoli transitori) o che per invecchiamento del ceduo oltre i tre turni hanno fisionomia e struttura verticale riconducibile alla fustaia. Si distingue in:

- Fustaia coetanea o coetaneiforme, con individui della stessa età o se di età differente con struttura verticale monoplana (con chiome distribuite nello stesso piano) e biplana (si distingue un piano dominante e uno dominato).
- Fustaia disetanea o disetaneiforme, con individui di età diversa che hanno chiome distribuite su più livelli (struttura stratificata).

1.4 Bosco ceduo: un bosco che in ragione della capacità pollonifera delle ceppaie, dopo il taglio si rinnova per via agamica; si distingue in:

- a) Ceduo semplice, senza matricine assoggettato a tagli periodici a raso.
- b) Ceduo matricinato, come il precedente ma con rilascio di matricine, come definite al punto 1.14, e nel numero previsto all'art. 42.
- c) Ceduo invecchiato, un bosco ceduo la cui età ha superato il doppio del turno (2T).
- d) Ceduo composto, forma di governo combinata tra il ceduo e la fustaia. E' costituito da una fustaia disetanea con almeno 3 classi di età multiple del turno del ceduo e da un ceduo generalmente coetaneo. La fustaia è costituita da 180 matricine/ha, di cui 30 di età pari o superiore a 3 volte il turno (3T) e diametro a m. 1,30 pari o maggiore di 20 cm, 60 di età pari o superiore a 2 volte il turno (2T), nonché 90 allievi, cioè giovani piante da seme o polloni di età pari al turno (1T).
- e) Cedui in evoluzione, boschi cedui che hanno superato il turno consuetudinario, sottoposti a sfolli e diradamenti, o lasciati all'abbandono colturale. Comprendono i boschi cedui invecchiati.

1.5 Bosco irregolare: qualunque altra formazione forestale legnosa che non presenti i caratteri descritti ai punti 1.3 e 1.4.

1.6 Ceduazione: taglio di piante in prossimità del colletto con lo scopo di farle rigenerare per polloni. Può essere a ceppaia se il taglio avviene in prossimità del terreno, fuori terra se il taglio avviene tra i 5 e i 20 cm dal suolo, succisione rasente il terreno, tramarratura o taglio tra due terre se al disotto del livello del terreno.

1.7 Ceduazione a sgamollo: taglio dei rami laterali con rilascio delle fronde apicali.

1.8 Dissodamento: operazione con la quale si procede alla coltivazione di un terreno incolto o non lavorato da lungo tempo (10 anni); è una lavorazione profonda (50 o più cm), eseguita con aratro (anche a dischi) e/o ripper svolgendo un sostanziale rimescolamento superficiale e profondo del suolo tale da renderlo esposto a possibili processi erosivi.

1.9 Fasce parafuoco e/o viali parafuoco (o tagliafuoco): sono costituite da aree totalmente prive di vegetazione costruite su crinali, alla base dei rilievi collinari o montani o in corrispondenza dei cambi di pendenza, perimetrali o interne a complessi boschivi. Si distinguono in:

- primarie: di larghezza compresa tra 25 e 50 metri; la superficie complessiva non deve superare il 3% della superficie del bosco protetto;
- secondarie: larghe tra 15 e 25 metri; la superficie complessiva non deve superare il 5% della superficie del bosco protetto;
- terziarie: di larghezza inferiore a 15 metri; la superficie complessiva non deve superare il 7% della superficie del bosco protetto.

Nell'ambito di ciascun accorpamento di bosco protetto l'incidenza di ciascun tipo di fascia non può essere cumulata con le altre. La superficie di strade e piste esistenti è inclusa nel computo dell'incidenza percentuale.

1.10 Fasce parafuoco alberate: strisce di terreno alberate completamente prive di strato arbustivo ed erbaceo, o qualora vi siano le condizioni con cotico erboso mantenuto verde tutto l'anno, di larghezza non superiore a 25 metri; la superficie complessiva non deve superare il 7% della superficie del bosco protetto.

Nell'ambito di ciascun accorpamento di bosco protetto l'incidenza di ciascun tipo di fascia non può essere cumulata con le altre, comprese quelle di cui al precedente punto 1.9. La superficie di strade e piste esistenti è inclusa nel computo dell'incidenza percentuale.

1.11 Frascame: materiale minuto di risulta proveniente dalle utilizzazioni in bosco, costituito da ramuli, foglie, e branche laterali il cui diametro alla base del taglio non sia superiore ai 3 cm (diverse da quelle appezzate come legna da ardere, il cui diametro è uguale o maggiore di 3 cm nella sezione minore).

1.12 Garighe montane: le formazioni arbustive "a cuscinetto" o prostrate su calcare e le formazioni arbustive prostrate o a cuscinetto su altri substrati (cristallini) oltre i 1000 m. di quota.

1.13 Materiali forestali di moltiplicazione: si intendono le unità seminali quali gli strobili, i frutti, le infruttescenze e i semi destinati alla produzione di postime; le parti di piante quali le talee caulinarie, fogliari e radicali, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di pianta destinata alla produzione di postime e altri usi; il postime: le piante derivate da unità seminali o da parte di piante.

1.14 Matricine: piante rilasciate al momento del taglio, che abbiano un'età pari a una o due volte il turno del ceduo (nel ceduo composto di età pari a 3-5 volte il turno) e che siano ben conformate, robuste, con diametro misurato a m. 1,30 da terra pari o maggiore di 12,5 cm. per gli allievi e almeno pari a cm. 20 per le matricine di età 2T, a chioma ampia ed equilibrata, in grado di garantire una buona produzione di seme e che diano garanzie di resistere, una volta isolate dal taglio, ai venti o ad altre situazioni ambientali negative (neve, ghiaccio, etc.).

1.15 Pascoli artificiali: superfici coltivate con specie erbacee da foraggio o usate per il pascolo del bestiame sulle quali sono stati eseguiti interventi di trasformazione da terreno saldo in altra qualità di coltura o dove vengono praticate periodiche lavorazioni. Possono derivare anche da pascoli arborati conservando la copertura arborea.

1.16 Pascoli naturali: terreni saldi usati per il pascolo del bestiame che possono comprendere specie arbustive o arboree; le operazioni colturali di rinnovo consistono nel decespugliamento, nello spietramento superficiale e nella rottura del cotico erboso. Non vi vengono praticate periodiche lavorazioni.

1.17 Periodica lavorazione: lavorazioni del terreno ripetute nel corso dell'anno, annuali o in cicli con periodicità fino a dieci anni.

1.18 Piano conoscitivo forestale: rappresenta uno strumento di pianificazione più semplificato rispetto al Piano di gestione forestale con particolare riferimento all'intensità dei rilievi da effettuarsi nella fase inventariale. I rilievi possono essere limitati alle sole comprese di interesse produttivo e sono finalizzati soprattutto alla caratterizzazione dei soprassuoli. Il Piano conoscitivo forestale rientra nella tipologia dei Piani sommari.

1.19 Piano di coltura e conservazione: rappresenta lo strumento che definisce le operazioni, le modalità di governo e trattamento da compiere nei terreni, in occupazione temporanea, rinsaldati e rimboschiti ad opera dell'Amministrazione forestale, ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 3267/1923.

1.20 Piano di gestione forestale: rappresenta lo strumento di pianificazione dell'azienda forestale pubblica e privata. Il piano definisce le linee operative di gestione tecnica dell'azienda forestale in un'ottica di multifunzionalità. Rientrano nella tipologia dei piani di gestione forestale i Piani di assestamento, i Piani economici, i Piani particolareggiati forestali, i Piani di gestione silvo-pastorali.

1.21 Pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione dei prodotti forestali spontanei non legnosi così come definite dall'art. 3 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 34/2018.

1.22 Prato o pascolo arborato: superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 %, impiegate principalmente a fini zootecnici, così come definiti dall'art. 3 comma 2 lettera l) del D. Lgs. 34/2018.

1.23 Progetto di taglio: relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che descriva gli obiettivi dell'intervento, che indichi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni sottoposti a taglio di utilizzazione, individui, su base catastale, il soprassuolo da sottoporre al taglio nonché le modalità di esbosco.

1.24 Riceppatura: operazione di ricostituzione dei cedui invecchiati mediante abbassamento dell'altezza della ceppaia per consentire la riemissione di polloni.

1.25 Rottura del cotico erboso: lavorazione complementare per il rinnovo dei pascoli, dei prati pascoli anche nei sistemi agro-silvo-pastorali. Interessa solamente l'orizzonte organico del suolo, con esclusione del rimescolamento delle frazioni organica e minerale, mediante l'utilizzo di soli strumenti discissori (erpici e/o scarificatori).

1.26 Scasso: operazione di aratura a grande profondità di un terreno destinato ad impianto di una coltura arborea..

1.27 Sistemi agro-silvo-pastorali: consociazioni di vegetazione forestale arborea con colture erbacee aventi copertura arborea anche superiore al 20%. Sono sottoposti a interventi culturali e agronomici (concimazioni, epiculture, spietramenti, decespugliamenti, potature) per la produzione di specie foraggere e di prodotti forestali secondari (sughero, ghiande, tartufi, etc.). Sono solitamente utilizzati per il pascolamento diretto e/o lo sfalcio.

1.28 Sorrenamento: deposito o accumulo di sabbie determinato dal movimento delle sabbie dunali o, in generale, delle sabbie litoranee a causa del vento, dell'acqua o dalla gravità in assenza di protezione vegetale sia arborea che arbustiva

1.29 Spietramento: si distingue in spietramento superficiale, teso alla raccolta e allontanamento del solo materiale pietroso completamente libero in superficie, da realizzare senza alcun movimento di terra, e lo spietramento profondo, teso alla raccolta e allontanamento di materiale pietroso e/o roccioso inserito all'interno del suolo (trovanti), connesso allo scasso e al dissodamento, di cui costituisce operazione complementare.

1.30 Strame o lettiera: prodotto d'accumulo di residui di foglie, parti legnose, semi, resti di piccoli animali etc. di uno o due anni di età, ancora ben riconoscibili nelle loro strutture, la cui parziale frantumazione avvia il processo di umificazione, cioè la trasformazione in residui non più riconoscibili nella loro forma e modificati dal punto di vista chimico (acidi umici) in modo tale da rendere disponibili i composti organici al suolo e garantirne la fertilità.

1.31 Suolo forestale: substrato pedologico sul quale vegetano popolamenti boschivi come definiti al punto 1.2.

1.32 Tagli intercalari: l'insieme di operazioni di riduzione e prelievo della biomassa legnosa in periodo intermedio al taglio finale di utilizzazione.

Si distinguono in:

- sfolli: taglio di sfoltimento applicato a popolamenti monoplani allo stadio di novelletto o di spessina;
- diradamenti: taglio di piante in un soprassuolo monoplano allo stadio di perticaia o di fustaia al fine di migliorarne la stabilità, l'incremento diametrico, l'equilibrio eco sistemico ed il valore commerciale.
- I metodi di diradamento si differenziano per:
 - tipo: quando si interviene sulla posizione sociale delle piante abbattute (diradamento basso, alto, libero/selettivo, meccanico);
 - grado: intensità dell'intervento;
 - età: in funzione dell'inizio dei tagli (diradamenti precoci e tardivi);
 - frequenza: in funzione dell'intervallo di tempo che intercorre tra un taglio di diradamento e il successivo.

1.33 Tagli per uso famigliare: si intendono i tagli con i quali si ottiene un quantitativo di legna pari o inferiore a 150 quintali o 25 metri steri, per autoconsumo senza finalità commerciali.

1.34 Terreni saldi: terreni mai assoggettati a periodica lavorazione e quelli la cui periodica lavorazione sia stata abbandonata da almeno 10 anni, e/o in cui si siano insediate formazioni vegetali arbustive e/o arboree spontanee; sono escluse da tale definizione le superfici occupate da colture agrarie arboree (vigneti, oliveti, castagneti da frutto, nocioleti, carrubeti, mandorleti) per le quali anche dopo 10 anni la lavorazione può essere considerata un "ripristino di coltura agraria".

1.35 Trasformazione di bosco o di terreno saldo in altra qualità di coltura: qualunque modificazione permanente del suolo e/o del bosco dal punto di vista agronomico, insediativo, infrastrutturale (strade, cave, miniere, parcheggi, etc.) che possa causare con danno pubblico pregiudizio alla stabilità del suolo e turbativa alla regimazione delle acque.

1.36 Turno: periodo intercorrente tra una utilizzazione boschiva e quella successiva, la cui durata è definita per specie e per forma di governo; si esprime con la sigla T e, per turni doppi, tripli o multipli, con le rispettive sigle 2T, 3T, ... nT.

1.37 Utilizzazione del bosco: il taglio alla fine del turno, stabilito secondo la specie e le finalità della coltivazione a norma delle presenti prescrizioni.

1.38 Viabilità forestale e agro-silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantirne la tutela e le attività di prevenzione degli incendi boschivi:

- a) Viabilità principale permanente (forestale o agro-silvo-pastorale): un insieme di "strade e piste" aventi il fondo naturale o artificiale o migliorato, con larghezza del piano viario variabile dai 2,5 a 6 m; solitamente dotate di opere permanenti per la regimazione delle acque, quali cunette, pozzetti e attraversamenti.
- b) Viabilità secondaria temporanea:
 - Piste e linee di esbosco: tracciati di uso ed allestimento temporaneo aventi il fondo naturale con larghezza del piano viario non superiore a 2,5 m; non dotate di opere di regimazione delle acque, realizzate con il solo taglio della vegetazione e generalmente con limitati movimenti terra finalizzati al pareggiamento del piano viario.
 - Sentieri o "rete viabile pedonale": percorsi ad esclusivo transito non motorizzato, di larghezza inferiore o uguale a 1,5 m.

CAPO I

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 4

Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui

1. E' vietata la conversione delle fustaie in cedui composti, semplici e matricinati e la conversione dei cedui composti in cedui semplici e matricinati.
2. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti. I tagli fitosanitari e di ricostituzione boschiva che si rendono necessari nei boschi danneggiati da avversità biotiche (attacchi parassitari ed entomatici) e abiotiche (danni meteorici e da incendi) autorizzati dagli S.T.I.R. limitatamente al tempo necessario all'esecuzione delle attività e sulla superficie indicata.
3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 5

Divieto di transito veicolare sul suolo forestale e/o sui suoli instabili

1. E' vietata la circolazione e la sosta di veicoli motorizzati sul suolo forestale naturale fuori dalla viabilità forestale principale e secondaria (art. 3, comma 1 punto 1.38) e dai parcheggi allo scopo destinati, con la sola eccezione per lo svolgimento di attività di vigilanza, antincendio, soccorso e protezione civile e per la realizzazione delle opere o attività selvicolturali autorizzate o assentite specificatamente dal S.T.I.R. limitatamente al tempo necessario all'esecuzione delle attività e sulla superficie indicata.
2. Nei suoli forestali e nei sentieri all'interno dei boschi aventi acclività superiori al 35% sono vietati i transiti veicolari anche sportivi, comprese le biciclette, che determinano l'insorgere di fenomeni di erosione incanalata sul suolo.
3. Le manifestazioni sportive all'interno della viabilità forestale devono essere soggette a comunicazione con facoltà del S.T.I.R. di impartire prescrizioni.
4. E' altresì vietato il transito di qualsiasi veicolo, comprese le biciclette nei complessi dunali al di fuori delle strade, piste e sentieri permanenti.
5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67 fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 6

Sradicamento di piante e ceppaie

1. E' vietato lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie nei cedui, fatto salvo il caso dei cedui semplici di eucalipto, in aree pianeggianti o sub pianeggianti. L'estrazione del ciocco di erica e/o altre specie arbustive per attività artigianali può avvenire solo dietro autorizzazione del S.T.I.R.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lett a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 7

Estirpazione totale o parziale dei boschi per mutarne la specie prevalente

1. L'estirpazione totale o parziale di un bosco, allo scopo di mutarne la specie forestale, è vietata, fatti salvi i casi di sostituzione di specie alloctone per favorire la rinaturalizzazione con specie autoctone previa autorizzazione del S.T.I.R.

2. Nel solo caso in cui si tratti di rinnovazione artificiale posticipata a fine turno è possibile utilizzare postime di altre specie autoctone.

3. Nel caso di ricostituzione di bosco integralmente o parzialmente distrutto da incendio o da altre avversità in cui occorra eliminare con mezzi meccanici e movimenti di terra, prima del nuovo ciclo di vegetazione, eventuali ceppaie di sole resinose, l'interessato presenta apposita comunicazione allo S.T.I.R. ai sensi dell'art. 20 del R.D.1126/1926. In ogni caso gli scavi devono essere immediatamente colmati, ragguagliandone la superficie e rassodando opportunamente il terreno secondo le modalità tecniche che sono individuate nell'eventuale provvedimento di prescrizione, avendo tuttavia cura di non danneggiare alcuna ceppaia di macchia mediterranea o di specie quercine autoctone.

4. Nel provvedimento prescrittivo eventuale lo S.T.I.R. dispone che nelle modalità di esecuzione dei lavori siano realizzate azioni di difesa idrogeologica e che la specie legnosa che si vuole introdurre sia compatibile con la natura del terreno, con il clima e con l'ambiente circostante.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art.1 lett a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 8

Boschi di neoformazione

1. Nei boschi di neoformazione ossia derivanti da un processo di colonizzazione in atto da oltre 15 anni, su terreni precedentemente non boscati, la forma di governo e di trattamento sono adottati sulla base della composizione specifica e delle condizioni stagionali. Gli interventi di taglio devono essere preventivamente comunicati al S.T.I.R. competente per territorio che, compatibilmente a quanto sopra indicato, stabilisce la più opportuna forma di gestione del bosco.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67.

Art. 9

Estensione delle tagliate

1. Per ogni annata silvana, sono soggetti ad autorizzazione i tagli dei cedui di estensione superiore a 3 ettari e i tagli delle fustaie sia coetanee che disetanee di superficie superiore ad 1 ettaro.

2. I tagli di superficie inferiore a tali estensioni sono soggetti a comunicazione.

3. I tagli di boschi cedui devono essere ricondotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore a 20 ettari. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate, sono sommate all'area soggetta al taglio anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa che siano state oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche.

4. Per i tagli da sottoporre ad autorizzazione deve essere presentato un progetto di taglio che evidenzi:

- a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
- b) le modalità di esbosco.

5. I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi di alto fusto, gli sfolli e i tagli di diradamento delle fustaie non sono soggetti ai limiti di estensione delle singole tagliate di cui sopra.

6. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67 fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 10**Esecuzione dei tagli in qualsiasi periodo dell'anno**

1. In qualsiasi periodo dell'anno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni regionali antincendi, è consentito, previa comunicazione, il taglio di:

- conifere in impianti puri o misti;
- impianti di eucalipto;
- piante morte di ogni specie;
- piante invase da parassiti di cui occorra provvedere al taglio per misure di tutela;
- piante che interferiscono con la manutenzione di elettrodotti ed altre infrastrutture esistenti al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico e il mantenimento in efficienza delle opere.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 11**Epoca dei tagli per i boschi di latifoglie**

1. Il taglio dei boschi di latifoglie fatte salve le eccezioni di cui al precedente art. 10 è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno. Nelle aree montane al di sopra dei 600 metri è consentito il taglio dal 1 ottobre. E' fatto salvo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni regionali antincendi.

2. Qualora ricorrano circostanze o condizioni stagionali particolari, il S.T.I.R. può, con propria determinazione, anticipare o prolungare tale periodo su tutto o parte del territorio di competenza, anche per singole specie, ovvero, in presenza di particolari eventi atmosferici, sospendere i tagli anche limitatamente per singole zone.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 12**Modalità dei tagli**

1. L'utilizzazione dei boschi deve essere condotta, andatamente sulla superficie individuata e, per quanto possibile, procedendo in senso contrario ai venti dominanti; l'interruzione è consentita solo in presenza di formazioni vegetali a vario titolo degradate, ovvero laddove la vegetazione stessa, a causa di fattori limitanti, non raggiunge lo sviluppo medio in relazione alla specie.

2. Il taglio di piante di latifoglie deve essere eseguito con l'uso di attrezzature manuali o meccaniche, anche montate su macchine abbattitrici, idonee ad evitare danni alla ceppaia e lacerazioni alla corteccia.

3. Per le latifoglie il taglio deve essere praticato il più basso possibile; la superficie deve essere inclinata o convessa in maniera tale da evitare il ristagno dell'acqua; esso deve inoltre praticarsi al colletto della pianta sul nuovo o fra due terre, nel punto in cui per le diverse specie o condizioni delle ceppaie avviene l'emissione dei polloni.

4. La regolarizzazione della sezione del taglio e la ricceppatura delle ceppaie, in conformità al precedente comma, deve essere eseguita, per quanto possibile, contestualmente al taglio e, comunque, non oltre il periodo di cui al precedente art.11.

5. Quando l'abbattimento di piante con la loro caduta possa produrre danni a piante destinate alla dotazione del bosco, si deve ricorrere all'uso di funi per regalarne l'atterramento, ovvero procedere al preliminare taglio dei rami allo scopo di alleggerire la chioma e ridurre l'impatto all'atto della caduta o ricorrere ad altre tecniche quali ad esempio il tree climbing.

6. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 13

Decespugliamento in bosco

1. Il taglio di arbusti qualificabili come sottobosco e associati a vegetazione arborea per fini selvicolturali, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici quali decespugliatori a martelli o a catena e attrezzi similari è subordinato all'autorizzazione del S.T.I.R. il quale prescrive periodo e modalità di esecuzione.
2. E' vietato l'uso di ruspe con lama, trattori con lame, aratri e mezzi simili che, anche potenzialmente, possono asportare l'apparato radicale della vegetazione e creare movimenti di terreno, con possibili danni di cui all'art.1 del R.D.L. 3267/1923.
3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 14**Potatura delle piante**

1. La potatura può praticarsi sia sulle piante di latifoglie sia sulle conifere interessando solo il terzo inferiore del fusto nelle latifoglie e la metà inferiore nelle conifere; tali limiti possono essere superati solo in presenza di rami completamente morti.
2. La potatura può eseguirsi soltanto nel periodo dei tagli di cui al precedente art. 11.
3. La potatura deve essere fatta con attrezzature idonee senza lacerare la corteccia, creando la minore sezione di taglio possibile.
4. Per lo sgombero del legname ovvero del frasame non utilizzato sono osservate le norme di cui al successivo art.16.
5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 15**Scortecciamento delle piante**

1. Lo scortecciamento delle piante è subordinato ad autorizzazione del S.T.I.R.
2. E' fatta salva l'applicazione della L.R. 4/1994 in materia di sughericoltura.
3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 16**Allestimento dei prodotti del taglio e sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione**

1. Le operazioni di allestimento dei prodotti del taglio, comprensive di sramatura, eventuale scortecciatura e depezzatura, e lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione, devono compiersi il più prontamente possibile non oltre il 15 maggio di ogni anno, salvo deroghe del S.T.I.R.
2. E' sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dalle fasce parafulco, dalla viabilità permanente come definita dall'art. 3 comma 1 punto 1.38 lettera a) e lateralmente a queste aree per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 10 metri.
3. I residui della lavorazione ivi compreso il frasame, sia delle fustaie sia dei cedui, contemporaneamente allo stato di avanzamento dell'utilizzazione, devono essere di norma distribuiti uniformemente nel terreno evitando accumuli, al fine di reintegrare la dotazione di sostanza organica.
4. I residui della lavorazione possono essere distrutti mediante abbruciamento, purché negli spazi aperti o al centro delle radure e comunque non sulle ceppaie delle latifoglie fatto salvo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni regionali antincendi e dalla normativa vigente.
5. Il S.T.I.R. può inibire o differire nel tempo lo stesso uso del fuoco.
6. L'abbruciamento è sempre vietato, durante l'esecuzione dei tagli di cui al precedente art. 10, nel periodo di grave pericolosità di incendio dichiarato dalle norme o provvedimenti in materia di prevenzione degli incendi.

7. Se richiesto da particolari esigenze, il S.T.I.R. può imporre l'allontanamento dei detti residui di lavorazione dalle tagliate, può prescrivere la cippatura ovvero, nei terreni con pendenza superiore al 25%, che gli stessi siano lasciati all'interno della tagliata, ordinati in cordoli discontinui distanti tra loro (andane), seguendo l'andamento delle curve di livello.

8. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. d) della L. 950/67 fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 17

Esbosco del legname

1. L'esbosco del legname deve farsi per strade, piste, stradelli di esbosco e sentieri esistenti ovvero su risine, fili a sbalzo, a dorso di animali, evitando il rotolamento e lo strascico dei materiali nelle parti di bosco di recente utilizzazione già in via di rinnovazione; i fili a sbalzo e le risine devono essere fissati su piante destinate al taglio o su rocce idonee allo scopo.

2. I fili a sbalzo devono essere adeguatamente segnalati secondo la normativa vigente, anche al fine di evitare ostacoli al volo a bassa quota di elicotteri o mezzi aerei in genere.

3. E' vietato il transito di veicoli a motore e mezzi meccanici (trattori, ruspe, etc.) all'interno delle tagliate sul suolo naturale forestale, salvo i casi previsti dall'art. 5.

4. Il rotolamento e lo strascico del legname sono consentiti soltanto per i brevi tratti che separano il letto di caduta delle piante dalle strade, dalle piste, dai sentieri, dal punto di imbocco delle risine o dal punto di carico degli animali, ovvero dalle carbonaie.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 18

Carbonizzazione

1. E' consentita la carbonizzazione con il metodo tradizionale delle carbonaie da installarsi nelle aie esistenti, purché predisposte in maniera tale da prevenire la fuoriuscita di fiamme o faville che costituiscano pericolo di propagazione del fuoco. Qualora occorra formare nuove aie per le carbonaie queste avranno luogo negli spazi pianeggianti o a lieve pendenza, liberi da piante e ceppaie, ove non vi sia pericolo di danni alla consistenza e stabilità del terreno.

2. Della data dell'accensione delle carbonaie dovrà essere data comunicazione alla Stazione Forestale competente per territorio.

3. Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, ove richiesto dalla pendenza e dalla natura del terreno, devono essere sostenute, a valle, possibilmente con idonei muri a secco, con zolle erbose o con palizzate o ripari in legname.

4. Durante la fase della carbonizzazione, il terreno circostante deve essere tenuto sgombro da materiale combustibile e le carbonaie costantemente vigilate di giorno e di notte da personale esperto, al fine di prevenire la fuoriuscita del fuoco.

5. La carbonizzazione è vietata durante il periodo di grave pericolosità dichiarato da norme e provvedimenti in materia di prevenzione degli incendi.

6. La preparazione della carbonella deve compiersi senza recare danno alle piante ed alle ceppaie, solo nelle giornate umide ed in assenza di vento escluso in ogni caso il periodo di cui al comma precedente.

7. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 19

Esercizio della resinazione

1. I proprietari o possessori di boschi suscettibili di estrazione della resina che intendano procedere alla resinazione, devono darne comunicazione al S.T.I.R. almeno 45 giorni prima di intraprendere i lavori.

2. La comunicazione deve indicare il Comune e la località di ubicazione, la superficie del bosco, la specie legnosa ed il numero delle piante da sottoporre a resinazione, la data di inizio intervento, nonché i sistemi di resinazione che si intendono adottare.
3. Entro la data d'inizio intervento il S.T.I.R. può dettare prescrizioni o imporre sistemi di resinazione diversi da quelli dichiarati; in caso contrario l'intervento può essere eseguito.
4. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 20

Raccolta dello strame nei boschi

1. La raccolta dello strame è vietata nei boschi degradati, in quelli adulti troppo radi e deperienti e privi di rinnovazione. Nei boschi sottoposti a tagli di utilizzazione, curazione o di rinnovazione e in quelli di nuovo impianto la raccolta di strame è vietata per un triennio dal taglio o dall'impianto.
2. La raccolta dello strame, può essere effettuata, da parte degli aventi titolo, a seguito di comunicazione, e non può ripetersi sullo stesso luogo per almeno un triennio.
3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 21

Raccolta di erba nei boschi

1. La raccolta dell'erba nei boschi naturali, artificiali e di recente impianto può essere fatta da chi è in possesso di legittimo titolo, in modo localizzato con l'uso di attrezzi a mano, avendo cura di non recidere le piantine della rinnovazione. Può inoltre essere praticata in modo andante con l'utilizzo di attrezzi falcianti portati da mezzi meccanici sulle fasce parafuoco, in aree pianeggianti e perimetrali al bosco per una fascia interna fino a 10 metri, purché non si danneggino le piantine della rinnovazione o le piante adulte.
2. Coloro che intendano procedere alla raccolta dell'erba devono darne comunicazione al S.T.I.R. competente per territorio almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori, che può imporre particolari prescrizioni per l'esecuzione dei lavori entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, trascorsi i quali la raccolta può essere eseguita.
3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 22

Raccolta del materiale forestale di moltiplicazione

1. La raccolta del materiale forestale di moltiplicazione di cui alla definizione dell'art.3 comma 1 punto 1.13, è consentita alle imprese o agli aventi titolo secondo la legislazione vigente in materia.
2. La raccolta del suddetto materiale deve realizzarsi con l'uso di attrezzi manuali o meccanici, senza tagli o potature alle piante e senza danneggiare le piante portaseme e la rinnovazione.
3. L'utilizzo di macchine scuotitrici è permesso previa comunicazione allo S.T.I.R. competente per territorio, che può dettare prescrizioni.
4. La raccolta del materiale forestale di moltiplicazione nei boschi iscritti nel Registro regionale dei materiali di base è soggetta alla disciplina del D.L.gs 386/2003 e s.m.i. e alle procedure regionali di attuazione del medesimo decreto.
5. E' vietata la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione nei boschi degradati, in quelli adulti troppo radi e deperienti e privi di rinnovazione.
6. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 23

Alberi di Natale

1. Le piante e i cimali di piante, provenienti da boschi naturali e artificiali, destinati ad alberi di Natale, devono essere accompagnati da un'attestazione o da un contrassegno, applicato ad ogni singola pianta o cimale, rilasciati dal proprietario, il quale provvederà a dare adeguata comunicazione allo S.T.I.R. competente per territorio.
2. Nei boschi pubblici di cui all'art.130 R.D.L. 3267/1923, l'Ente proprietario che intenda tagliare piante e/o cimali da destinare ad Alberi di Natale deve darne comunicazione al S.T.I.R. competente per territorio almeno 45 giorni prima del taglio. Il S.T.I.R. può imporre particolari prescrizioni per l'esecuzione dei lavori entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, trascorsi i quali tale taglio può essere eseguito.
3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lett b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 24

Chiusura e apertura al pascolo dei boschi

1. In applicazione dell'art.9 del R.D.L. 3267/1923 per il pascolo in bosco si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) nei boschi di nuovo impianto, o sottoposti a taglio generale o parziale non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piantine e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno. Nei boschi percorsi da incendio ai sensi dell' art. 10 comma 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", il pascolo è vietato per dieci anni.
 - b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la rinnovazione del soprassuolo ed evitato il pericolo di danni alla stessa;
2. La procedura di chiusura e apertura al pascolo nei boschi ricadenti nelle condizioni di cui al precedente comma compete al S.T.I.R. previa ricognizione della condizione dello stato dei boschi.
3. Il pascolamento nei boschi, con le limitazioni generali previste all'art. 9 del R.D.L. 3267/1923, è ammesso in tutto l'arco dell'anno secondo i seguenti carichi alternativi di riferimento:
 - a) ovini: max 3 capi/ha
 - b) bovini: max 0,5 capi/ha
 - c) equini: max 0,5 capi/ha
 - d) suini: 0,2 capi/ha compatibilmente con la normativa sanitaria vigente.
4. Il carico deve essere valutato sulla base della superficie boschiva realmente interessata dal pascolamento, escluse le porzioni di terreno nudo destinato a pascolo naturale e/o seminativi presenti nell'area.
5. Il S.T.I.R. può definire situazioni eccezionali ove può essere ridotto o aumentato il carico previsto.
6. Agli obblighi previsti dall'art. 16 del R.D. 17.07.1898 n. 404 si può derogare qualora siano realizzate idonee chiudende al fine di evitare l'accesso degli animali nelle zone inibite al pascolo.
7. Il transito degli animali all'interno dei boschi su cui vige il divieto del pascolo, può avvenire solo su autorizzazione del S.T.I.R. che individua, caso per caso, gli itinerari di percorrenza più adeguati per evitare danni alla vegetazione in fase di ricostituzione.
8. Nei boschi e nei terreni di proprietà o in possesso di Enti pubblici il pascolo può essere esercitato con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e previa autorizzazione dell'Ente pubblico.
9. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 25

Pascolo delle capre

1. Nei boschi e nei terreni coperti da cespugli aventi funzione protettiva, ai sensi dell'art. 9 lett. c) del R.D.L. 3267/1923 è vietato il pascolo delle capre, fatta salva l'autorizzazione di cui al comma 2.
2. Il S.T.I.R., d'ufficio o in presenza di istanza di pascolo caprino, valuta la compatibilità del pascolo, e provvede ad autorizzare determinando le zone destinate al pascolo delle capre. Il provvedimento è notificato

al proprietario o possessore del bosco da parte del S.T.I.R.; nella autorizzazione sono indicati il carico degli animali da introdurre ed il periodo in cui il pascolo può essere esercitato.

3. Il S.T.I.R. può revocare il provvedimento di autorizzazione qualora vengano ravvisati segnali di danno al suolo e/o al soprassuolo a causa della presenza del bestiame.

4. La procedura di cui al comma 2 e quella di cui al comma 7 dell'art. 24, non si applica ai boschi e ai terreni coperti da cespugli aventi funzione protettiva appartenenti agli Enti di cui all'art. 130 del R.D.L. 3267/1923, su cui siano stati approvati o prescritti i Piani di gestione forestale e il pascolo caprino sia da questi previsto.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lett. e) della L. 950/67, da sola o congiuntamente alla sanzione di cui all'art. 26 del RDL 3267/1923.

Art. 26

Divieto di installazione di fornaci ed altri impianti

1. All'interno dei boschi e nelle fasce limitrofe come definite dalle Prescrizioni regionali antincendio, non è permesso l'impianto di fornaci, depositi e/o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendi ed esplosioni, fatto salvo l'esercizio della carbonizzazione come regolamentato dal precedente art. 18.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 27

Norme per boschi danneggiati dal fuoco e da avversità meteoriche

1. Nei boschi di latifoglie e in quelli misti di conifere e latifoglie distrutti o danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche, in qualsiasi periodo dell'anno, previa comunicazione alla Stazione Forestale, è consentito il taglio di succisione delle piante e la riceppatura delle ceppaie danneggiate, per favorire la rinnovazione per via agamica, la potatura delle branche danneggiate nonché il taglio delle conifere danneggiate.

2. Per lo sgombero dei residui di lavorazione e l'esbosco del materiale legnoso saranno osservate le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 28

Norme per la prevenzione delle malattie nei boschi

1. Quando in un bosco si sviluppa un'infestazione di insetti fitofagi, xilofagi o altri agenti patogeni, al fine di evitare la ulteriore propagazione il proprietario o possessore del bosco deve darne immediata comunicazione al S.T.I.R.

2. Il proprietario o possessore del bosco deve eseguire le operazioni previste dal S.T.I.R. per la difesa del proprio bosco e di quelli limitrofi e permettere che operatori, autorizzati dal medesimo S.T.I.R. e/o da altre Amministrazioni preposte, procedano ad eseguire interventi, anche con specifici prodotti, a difesa del bosco dall'infestazione.

3. Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti e di crittogame, il S.T.I.R. può ordinare, in qualsiasi periodo dell'anno, il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione. Anche per i castagneti invasi dal "cancro della corteccia" e dal "mal dell'inchiostro", il S.T.I.R. può ordinare, al proprietario o possessore del bosco, il taglio delle piante ammalate, da effettuarsi in qualsiasi stagione.

4. Per impedire la propagazione degli insetti che vivono nella corteccia delle piante, lo stesso S.T.I.R. può ordinare lo scortecciamento dei tronchi e, occorrendo, delle ceppaie appena effettuato il taglio, nonché l'abbruciamento della corteccia e della ramaglia, con le modalità di cui al precedente art.16; per l'esbosco del legname saranno osservate le prescrizioni di cui all'art.17, comma 4, con l'ulteriore specificazione a cura del S.T.I.R. su tempi, modalità tecniche di trasporto e di distruzione a seconda dello specifico parassita da controllare.

5. E' vietato depositare, anche temporaneamente, all'interno di altre aree boscate, il legname ricavato dal taglio di cui al comma 1.

6. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettere c) e d) e art. 3 della L. 950/67 fatta salva l'applicazione di cui all'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 29

Piani di coltura e conservazione dei boschi di nuovo impianto

1. Ai boschi, a chiunque appartenenti, impiantati o costituiti per effetto del R.D.L. 3267/1923 o da leggi ad esso collegate, sono applicate le disposizioni contenute negli artt. 54 e 91 dello stesso.
2. I proprietari o possessori dei boschi di cui al comma 1, devono compiere le operazioni di governo e di trattamento, nonché gli interventi colturali, in conformità del Piano di Coltura e Conservazione redatto dal S.T.I.R. e approvato dalla Direzione Generale del C.F.V.A.
3. I Piani di Coltura e Conservazione, nella loro efficacia, sono parificati alle P.M.P.F.
4. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54 del R.D.L. 3267/1923, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del medesimo R.D.L. 3267/1923.

Art. 30

Piani di gestione forestale per i boschi dei Comuni e degli altri Enti

1. I boschi appartenenti ai Comuni ed altri Enti pubblici, devono essere utilizzati in conformità di un Piano di gestione forestale approvato dal S.T.I.R. competente per territorio.
2. Su richiesta dei Comuni e degli Enti medesimi, il S.T.I.R. può redigere e approvare il Piano.
3. Il Piano di gestione forestale è redatto sulla base della normativa vigente.
4. Fino a quando il Piano non è approvato i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati dallo S.T.I.R.
5. I Piani, una volta approvati sono parificati alle P.M.P.F.

CAPO II

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO

Art. 31

Norme comuni a tutte le fustaie

1. Le norme di cui al Capo II si applicano oltre che alle fustaie coetanee e disetanee anche alle seguenti formazioni boschive:
 - a) boschi cedui di età superiore ai 75 anni;
 - b) fustaie di latifoglie che in seguito al taglio di utilizzazione, o dopo il passaggio del fuoco, sono caratterizzate dalla presenza di rinnovazione agamica prevalente;
 - c) fustaie irregolari nelle quali, su una superficie di estensione di 5000 mq, non si distingue nettamente una struttura coetanea o disetanea
2. Alle fustaie si applicano i seguenti trattamenti:
 - a) fustaie coetanee o coetaneiformi:
 - tagli successivi uniformi;
 - tagli successivi su piccole superfici eseguiti a strisce, a gruppi, a orlo;
 - b) fustaie disetanee o disetaneiformi:
 - taglio a scelta colturale (saltuario) o per piede d'albero;
 - tagli successivi a gruppi coetaneiformi su superfici di almeno 2000 mq;
 - c) fustaie coetanee artificiali a prevalenza di conifere:
 - tagli successivi uniformi;
 - tagli successivi su piccole superfici eseguiti a strisce, a gruppi, a orlo;

- taglio raso a buche.

Art. 32

Turni minimi per le fustaie

1. Per le fustaie coetanee, trattate a taglio raso o a tagli successivi, i turni minimi sono i seguenti:

- specie quercine: 100 anni;
- castagno: 60 anni;
- altre latifoglie (pioppi, ontano, frassini, etc.): 50 anni;
- boschi misti: turno della specie prevalente;
- pini mediterranei: (marittimo, domestico e d'Aleppo) 80 anni; se su sistemi dunali litoranei 100 anni;
- pino laricio: 80 anni;
- altre conifere (cedri, cipressi, etc.): 100 anni;
- pini a rapido accrescimento: 25 anni.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 33

Fustaie coetanee: tagli intercalari (sfolli e diradamenti)

1. Chiunque intenda eseguire tagli intercalari (sfolli e diradamenti) nelle fustaie, deve darne comunicazione al S.T.I.R.

2. Salvo specifica autorizzazione, il prelievo della massa legnosa non può superare il 25% della provvigione (massa legnosa ad ettaro presente prima dell'intervento) e deve garantire una buona copertura del suolo.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 34

Fustaie coetanee artificiali di conifere

1. Nelle fustaie coetanee di conifere, oltre ai trattamenti a tagli successivi uniformi o a tagli successivi su piccole superfici eseguiti a strisce, a gruppi, a orlo, possono essere adottati anche i tagli a raso a buche o a strisce finalizzati alla diffusione di specie autoctone e/o alla rinnovazione delle conifere presenti.

2. Il taglio raso a buche è vietato su superfici di estensione superiore a 2.000 mq.

3. Per superfici boscate da sottoporre a taglio di estensione inferiore a 1 ettaro l'intervento è soggetto a comunicazione; per superfici boscate pari o superiori a 1 ettaro, la superficie di taglio, la forma, la distribuzione spaziale e la successione cronologica devono essere autorizzati dal S.T.I.R.

4. Nelle pinete coetanee sulle sabbie litoranee, al fine di garantire in ogni caso l'adeguata protezione delle sabbie da processi erosivi e di sorrenamento, il diradamento e il taglio definitivo deve essere autorizzato dal S.T.I.R. indipendentemente dalla superficie.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 35

Fustaie coetanee trattate a tagli successivi

1. Nelle fustaie trattate a tagli successivi con provvigione piena e regolare, il taglio di sementazione da eseguirsi alla fine del turno non può eccedere le seguenti percentuali di massa volumetrica abbattuta sul totale in piedi prima del taglio:

- specie quercine: 50 %;

- pino marittimo, domestico e d'Aleppo: 60 %.
 - nei boschi misti si applica la percentuale prevista per la specie prevalente.
2. Il taglio di sgombero, preceduto o no da tagli secondari in conformità della rinnovazione, non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa è assicurata.
3. Devono essere sottoposte a taglio prioritariamente le piante dominate, danneggiate, in condizioni di evidente deperimento e che comunque diano minore affidamento per il futuro. Gli interventi sono soggetti ad autorizzazione dello S.T.I.R.
4. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 36

Fustaie disetanee

1. Le fustaie disetanee o disetaneiformi sono trattate a taglio saltuario (taglio a scelta colturale) con periodo di curazione non inferiore a 10 anni.
2. Il prelievo deve essere attuato per regolare la densità del soprassuolo intervenendo proporzionalmente nelle diverse classi diametriche. Il taglio deve essere eseguito rilasciando i soggetti migliori per portamento e stato fitosanitario e deve favorire la rinnovazione naturale presente. Il prelievo deve essere compreso tra il 10 e il 30% della massa in piedi.
3. Per superfici boscate da sottoporre a taglio di estensione inferiore a 1 ettaro l'intervento è soggetto a comunicazione con relazione; per superfici boscate pari o superiori a 1 ettaro, la superficie di taglio, la forma, la distribuzione spaziale e la successione cronologica deve essere autorizzato dal S.T.I.R.
4. Gli interventi sono soggetti a comunicazione. Il S.T.I.R. valuta in casi particolari (boschi con particolare significato naturalistico) il rilascio di singoli esemplari di particolare pregio.
5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 37

Fustaie irregolari

1. Le fustaie irregolari, ovvero quelle in cui non sia riconoscibile in modo inequivocabile una struttura coetanea o disetanea, vengono trattate come le fustaie disetanee di cui al precedente art.36.
2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 38

Taglio di piante sporadiche

1. E' vietato, salvo autorizzazione del S.T.I.R., il taglio di piante di ginepro di tutte le specie, tasso, acero minore, agrifoglio, ginestra dell'Etna, terebinto, pioppo tremolo e pioppo grigio, quercia spinosa, sorbo montano.
2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. a) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

Art. 39

Comunicazione di taglio

1. Chiunque intenda sottoporre ad utilizzazione boschi cedui, su superfici inferiori a 3 ettari, o procedere a tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e di potatura, deve darne comunicazione, secondo quanto definito dall'art. 2, al S.T.I.R.

La comunicazione deve indicare:

- estremi per la individuazione del bosco (Comune, località, estremi catastali);
- planimetria catastale con evidenziata l'area interessata dai lavori;
- generalità e residenza del proprietario o possessore;
- generalità e residenza del richiedente;
- generalità e residenza del soggetto esecutore del taglio;
- data di inizio del taglio;
- data dell'ultimo taglio avvenuto sulla medesima particella.

2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 40

Turno minimo dei cedui

1. Per i boschi cedui puri il turno minimo non può essere inferiore a:
 - 25 anni per le specie quercine e della macchia mediterranea;
 - 10 anni per il castagno;
 - 8 anni per eucalipto, ontano, robinia, pioppo.
2. Nei cedui misti si osservano i turni prescritti per la specie prevalente.
3. A richiesta degli interessati, può essere autorizzata dal S.T.I.R. l'adozione di turni più brevi per i cedui di eccezionale vigore o quando si tratti di soddisfare le esigenze di determinate industrie locali, comunque in modo da escludere ogni pericolo di deterioramento.
4. Nei cedui invecchiati come definiti all'art. 3 comma 1 punto 1.4 lettera c), il governo, il trattamento e il turno, previo sopralluogo del S.T.I.R., possono essere confermati ovvero, in presenza di particolari condizioni stazionali, può essere prescritto l'avviamento all'alto fusto.
5. Nei cedui quercini l'epoca del taglio di utilizzazione non può oltrepassare il triplo del turno; qualora questo dovesse avvenire, il popolamento forestale è considerato a tutti gli effetti bosco d'alto fusto ed è trattato secondo le norme previste al Capo II delle P.M.P.F.
6. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. c) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 41

Cedui composti

1. Nei cedui composti come definiti all'art. 3 comma 1 punto 1.4 lettera d) la riserva delle matricine non può essere inferiore a 180 per ettaro; esse devono essere disetane fra loro con distribuzione di età secondo quanto previsto all'art. 3 e ben distribuite nello spazio.
2. Ad ogni utilizzazione alla scadenza del turno del ceduo, al fine di mantenere stabile la composizione e la copertura del bosco, possono cadere al taglio:
 - a) tutti i polloni con rilascio in piedi di 90 allievi per ettaro;
 - b) le matricine di età del doppio del turno, con rilascio obbligatorio, tra esse, di 60 matricine per ettaro;
 - c) le matricine di età del triplo del turno o superiore con rilascio obbligatorio, tra esse, di 30 matricine per ettaro.
3. Il S.T.I.R. tenuto conto della condizione culturale del bosco e della pendenza del terreno, può prescrivere una riserva di matricine minore o maggiore di quella prescritta.
4. Il S.T.I.R. valuta in casi particolari il rilascio di singoli esemplari di età superiore al triplo del turno a vantaggio della biodiversità.
5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. c) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 42**Cedui semplici matricinati**

1. Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da preservare almeno 100 matricine per ettaro scelte, per quanto possibile, fra le piante provenienti da seme o, in mancanza, di queste, fra i polloni migliori ben sviluppati, provenienti da ceppaie sane e stabili, distribuiti uniformemente nella superficie, o a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza però per luoghi ove la loro presenza può meglio favorire la rinnovazione del bosco ed aventi in ogni caso le caratteristiche descritte all'art. 3, comma 1 punto 1.14.
2. Il S.T.I.R. tenuto conto della condizione colturale del bosco e della pendenza del terreno, può prescrivere una riserva di matricine minore o maggiore di quella prescritta.
3. Il S.T.I.R. valuta in casi particolari il rilascio di singoli esemplari di età pari o superiore al doppio del turno, a vantaggio della biodiversità.
4. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 43**Cedui semplici senza matricine**

1. Nei cedui di castagno, eucalipto, robinia, nocciolo, pioppo, ontano, è ammesso il taglio a raso (senza riserva di matricine). Il proprietario o possessore del bosco è tenuto alla sostituzione delle ceppaie morte, con piante della medesima specie nella stagione all'uopo favorevole, immediatamente dopo il taglio.
2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 44**Cedui a sterzo**

1. Per i cedui a sterzo il taglio è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età del turno stabilito per la specie al precedente art.40.
2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 45**Operazioni colturali nei boschi cedui**

1. Nei primi 5 anni della riproduzione dei cedui, in qualsiasi periodo dell'anno, sono possibili, previa comunicazione allo S.T.I.R., gli sfolli periodici purché eseguiti in modo da eliminare i polloni scadenti per conformazione e dimensione conservando quelli migliori distribuiti uniformemente nella ceppaia.
2. Durante l'esecuzione dei tagli dei boschi cedui è d'obbligo la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie e deperienti e l'eventuale potatura di matricine eccessivamente aduggianti.
3. Nei boschi cedui degradati per effetto di tagli irrazionali o dell'eccessivo pascolo, il S.T.I.R., può imporre l'esecuzione dei lavori di piantagione o semina allo scopo di reintegrare la densità del bosco oppure può essere dichiarata la chiusura temporanea al pascolo con la installazione di adeguate recinzioni.
4. Nei boschi cedui in evoluzione possono essere eseguiti sfolli e diradamenti che prevedano la riserva di 2/3 polloni per ceppaia, o anche di un solo pollone affrancato ove sono presenti non più di 3 polloni, e una selezione di matricine e/o di singoli polloni affrancati.
5. Il taglio deve interessare polloni e piante dominate, danneggiate, deperienti, mal conformate e non può essere superiore al 20 % del numero complessivo di polloni, polloni affrancati e piante singole.
6. Tra un taglio e il successivo deve essere osservato un intervallo minimo di 10 anni durante il quale non può essere effettuata alcuna utilizzazione.
7. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

TITOLO II**NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTATI****Art. 46****Taglio dei cespugli e degli arbusti**

1. Il taglio raso di arbusti e cespugli, che non costituiscano bosco o garighe montane come definite all'art. 3 comma 1 punto 1.12, deve essere preceduta da comunicazione al S.T.I.R., con le modalità di cui al successivo art. 47, con indicazione di epoca, modalità e mezzi da utilizzare per il taglio.
2. Il S.T.I.R., valutate le motivazioni, le modalità ed il periodo di taglio dichiarati, può dettare, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, particolari prescrizioni relative al periodo ed alle modalità di esecuzione dei lavori.
3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 47**Modalità per il taglio e l'eliminazione dei cespugli e degli arbusti**

1. Il taglio dei cespugli e degli arbusti di cui al precedente art. 46 deve essere eseguito il più radente possibile al suolo, a mano o con mezzi meccanici (decespugliatori a martelli o a catena e attrezzi similari) escluse ruspe con lama, trattori con lame, aratri e mezzi simili che, anche potenzialmente, possono asportare l'apparato radicale della vegetazione e creare movimenti di terreno, con possibili danni di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/1923.
2. L'eliminazione dei cespugli e degli arbusti mediante dicioccamento e lavorazione del terreno, per finalità agronomiche, ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico di coltura agraria, è subordinata ad autorizzazione del S.T.I.R., con le procedure previste dall'art. 21 del R.D. 1126/1926.
3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 48**Piante da frutto**

1. Nei terreni non suscettibili di lavorazione andante con presenza di piante sparse da frutto (ulivo, castagno, ciliegio, nocciolo, pero, etc.) i proprietari o possessori previa comunicazione al S.T.I.R., possono procedere, limitatamente all'area di insidenza delle piante interessate, al taglio ed estirpazione di cespugli ed arbusti, a zappettature manuali o con utilizzo di mezzi agricoli, quali motozappe e simili, alla lavorazione superficiale del terreno.
2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 lett. b) della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923.

TITOLO III**NORME PER I TERRENI PASCOLIVI E PER I SISTEMI AGROSILVOPASTORALI****Art. 49****Modalità del pascolo**

1. Nei terreni pascolivi nudi in cui il cotico erboso ed il terreno siano a vario titolo degradati, l'esercizio del pascolo è regolato dal S.T.I.R. che, con provvedimento motivato, ne determina il carico massimo, il periodo e la specie animale, nonché le modalità tecniche di infittimento ai fini della protezione idrogeologica; lo stesso S.T.I.R., tenuto conto dello stato di degrado, può anche sospendere tale esercizio fino alla ricostituzione del cotico erboso.

2. Il transito degli animali all'interno dei terreni su cui vige la sospensione del pascolo di cui al comma precedente, può avvenire solo su autorizzazione del S.T.I.R. che individua, caso per caso, gli itinerari di percorrenza più adeguati per evitare danni alla vegetazione in fase di ricostituzione.

3. Nei terreni confinanti con i boschi e terreni inibiti al pascolo la custodia degli animali pascolanti deve essere esercitata in conformità dell'art.16 del R.D. 14.07.1898, n. 404, da persone di età non inferiore a 14 anni ed in numero di una per ogni trecento capi di bestiame minuto, ed una per ogni cento capi di bestiame grosso; a tale obbligo si può derogare qualora siano realizzate idonee chiudende al fine di evitare l'accesso degli animali alle zone inibite al pascolo.

4. Fatta salva l'osservanza delle prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 e l'applicazione dell'art.135 del R.D.L. 3267/1923, nei terreni appartenenti ai Comuni ed agli Enti di cui all'art.130 del R.D.L. 3267/1923, il pascolo ed il transito degli animali può essere esercitato previa autorizzazione dei Comuni e degli Enti.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lett. e) della L. 950/67.

Art. 50

Rinnovo di pascoli naturali esistenti

1. Il rinnovo dei pascoli naturali compresi i pascoli arborati al fine di ricondurli a ordinaria produttività, mediante eventuale decespugliamento a catena (escluse lame frontali o simili), rottura del coticco erboso, spietramento superficiale come definiti all'art.3 comma 1 punti 1.25 e 1.29, ed altri interventi che non richiedano la rottura del terreno, è soggetta alla comunicazione da presentarsi al S.T.I.R., trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. I lavori di rinnovo possono essere eseguiti con l'ausilio di decespugliatori meccanici con rullo munito di catene o martelli e attrezzi spalleggiabili similari; è vietato l'uso di ruspe e trattori gommati e/o cingolati muniti di lama frontale o attrezzi simili in quanto capaci di creare movimenti di terreno in grado di favorire il ruscellamento delle acque superficiali e conseguenti erosioni del terreno, e provocare i danni di cui all'art.1 del R.D.L. 3267/1923; è consentito l'uso di piccoli trattori gommati muniti di carrello per il trasporto del pietrame.

La comunicazione deve contenere:

- a) gli estremi identificativi del terreno (Comune e località, proprietario, estremi catastali);
- b) la superficie interessata;
- c) la planimetria catastale con evidenziata l'area interessata dai lavori;
- d) la modalità di esecuzione dei lavori ed i mezzi da impiegarsi per la esecuzione delle singole operazioni;
- e) la data di inizio dei lavori.

3. Il S.T.I.R., ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1126/1926, può prescrivere, caso per caso, modalità diverse da quelle dichiarate qualora le stesse non siano sufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D.L. 3267/1923.

4. Prima del decespugliamento o della rottura del coticco erboso, devono essere segnalate le piante destinate a conservare e a rinnovare lo strato arboreo. L'abbattimento di piante arboree è soggetto a comunicazione.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 51

Modalità di lavorazione nei sistemi agro-silvo-pastorali

1. Nei sistemi agro-silvo-pastorali esistenti, così come definiti all'art. 3 comma 1 punto 1.27, se già soggetti a periodica lavorazione, è consentito ripetere le lavorazioni agrarie con strumenti discissori. La profondità di lavorazione non deve superare i 20 cm.

2. L'eventuale taglio delle singole piante arboree deve essere preventivamente comunicato al S.T.I.R.

3. Qualora per la particolare giacitura del terreno la ripetizione delle lavorazioni dovesse determinare fenomeni di erosione superficiale e incanalata, il S.T.I.R. può imporre l'adozione di sistemi di prevenzione atti a contenere i fenomeni sopra descritti, compresa la sospensione delle lavorazioni e l'eventuale rinfoltimento.

4. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L.950/67 fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 52

Culture agrarie in atto

1. Al fine di prevenire processi erosivi del suolo con danno pubblico, su terreni con pendenza superiore al 35%, per le colture agrarie in atto, si applicano le seguenti disposizioni:

- sono vietate le lavorazioni a rittochino;
- nelle lavorazioni ordinarie non è consentito l'utilizzo di strumenti rivoltatori (aratri) e di lame frontali montate su ruspa o trattore;
- sono consentiti gli strumenti decespugliatori a catena o a rullo con rilascio del materiale trinciato sul sedime di intervento;
- è consentito l'utilizzo di strumenti discissori (erpice).

2. In tutti i casi in cui le piogge possano determinare anche solo potenzialmente erosione diffusa, incanalata o superficiale, devono essere realizzati idonei canali per lo sgrondo delle acque a monte dell'area coltivata e lungo il versante, tali da ridurre la lunghezza e la pendenza di deflusso, e ove occorrenti canali secondari a spina di pesce o di deflusso intermedio. Inoltre la lunghezza del pendio potrà essere ridotta tramite l'inserimento di strisce inerbiti e/o siepi di vegetazione autoctona poste perpendicolarmente alla linea di massima pendenza.

3. I fossi devono essere tali da regimare correttamente le acque di scorrimento e il loro deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno ed un'inclinazione tale che le acque stesse non possano eroderle (di norma pendenza non superiore al 0,5%).

4. I lavori per la costruzione di ciglioni inerbiti, terrazzamenti, briglie, muri di sostegno e in genere tutti i lavori per assicurare la stabilità dei terreni inclinati, devono essere condotti in modo che siano ridotti al minimo gli scavi e i movimenti del terreno.

5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L.950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 53

Trasformazione di pascoli naturali in pascoli artificiali

1. Nei pascoli naturali e nei pascoli arborati, l'esecuzione di periodiche lavorazioni o di lavori di trasformazione di terreno saldo in altra qualità di coltura, comportanti la trasformazione in pascoli artificiali, che richiedano il dissodamento, il diciocciamento, lo spietramento profondo e la periodica lavorazione del terreno, sono subordinati all'autorizzazione del S.T.I.R. secondo la procedura di cui all'art. 21 del R.D. 1126/1926.

2. In ogni caso, in vigore dell'autorizzazione ottenuta, devono essere poste in esercizio le previsioni di cui al precedente art. 52.

3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del R.D.L. 3267/1923.

TITOLO IV

NORME PER L'IMPIANTO DI NUOVI BOSCHI

Art. 54

Autorizzazione all'impianto di nuovi boschi

1. L'impianto dei nuovi boschi su terreni saldi e nudi e/o ricoperti da cespugli radi con dissodamento andante del terreno e il rinfoltimento dei popolamenti boschivi radi sono soggetti ad autorizzazione dello S.T.I.R.

2. E' vietata la lavorazione andante del terreno per il rinfoltimento di aree occupate da formazioni ascrivibili a bosco, a macchia e a gariga e con pendenze superiori al 35%.

3. E' consentito il rinfoltimento dei popolamenti boschivi radi, previa lavorazione localizzata su gradoncini (trincee di scavo e reinterro larghe al massimo m. 1,20), spezzoni di gradoncino, buche, piazzole di dimensione massima di m 2x2, con l'uso di specie autoctone definitive, associate o meno a specie transitorie.

4. Sui terreni nudi e saldi e con pendenze inferiori al 35% è ammessa la lavorazione andante, purchè siano realizzati tutti gli accorgimenti necessari tesi a garantire la regolare regimazione delle acque (canali e fossi di guardia a monte, reti di dreno superficiale a spina di pesce, etc.) fino alla definitiva affermazione della vegetazione impiantata e di quella spontanea.

5. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il progetto esecutivo dell'intervento redatto da un tecnico abilitato. Il progetto esecutivo dell'intervento deve contenere una relazione tecnica che indichi modalità di impianto e di esecuzione della lavorazione del terreno, le specie arboree da introdurre e adeguata cartografia.

6. Qualora l'impianto del nuovo bosco e/o il rinfoltimento siano eseguiti con finanziamento pubblico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 o da altre norme ad essa connesse, l'Ente istruttore o finanziatore deve inviare al S.T.I.R. gli atti di collaudo, al fine di predisporre i Piani di Coltura e Conservazione in conformità dell'art. 91 del R.D.L. 3267/1923 o di altre norme di finanziamento.

7. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L.950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

TITOLO V

NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN COLTURA AGRARIA ED IN ALTRE QUALITA' DI COLTURA E DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE

Art. 55

Trasformazione dei boschi in coltura agraria ed in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1. Ai sensi dell'art.19 comma 1 della LR 8/2016 costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

2. Sono riconducibili agli interventi di trasformazione permanente previsti dall'articolo 7 del R.D.L. 3267/1923 le tipologie di lavori ed opere di seguito elencate:

- a) la trasformazione del bosco in coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, introduzione di piantagioni da frutto esclusi singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti, etc);
- b) tutte le trasformazioni di bosco e/o di terreno saldo, nudo e/o cespugliato in aree di sedime per la realizzazione di fabbricati e/o opere edilizie a qualsiasi uso destinati, come parcheggi, marciapiedi, lastricati prefabbricati fissati o non con malta cementizia, piscine, piattaforme in calcestruzzo per la posa in opera di tralicci e/o strutture prefabbricate in genere, apertura ex novo di strade anche in terra battuta (viabilità principale di cui all'art. 3, comma 1 punto 1.38 escluse le piste forestali e linee di esbosco); apertura ex novo di fasce parafuoco primarie e secondarie (sono escluse le fasce parafuoco terziarie soggette a comunicazione con relazione ai sensi del successivo art. 58 comma 2);
- c) la trasformazione di pascoli naturali e pascoli arborati in pascoli artificiali, le opere di miglioramento pascolo e miglioramento fondiario mediante diciocamenti, spietramento profondo, arature e rippature anche superficiali, che richiedano la periodica tenuta in efficienza mediante rottura dello strato superficiale del terreno;
- d) l'arboricoltura da legno;
- e) l'apertura di cave e miniere;
- f) i campi da golf e campi sportivi in genere;
- g) gli invasi acquei di capacità superiore a 450 mc;
- h) le piste da sci;

- i) nei terreni saldi, nudi e/o cespugliati, le infrastrutture che necessitano di scavi di larghezza superiore ai 3 metri e profondità superiore a 2 metri (reti drenanti e fognarie, posa in opera di tubi per trasporto gas, etc.);
 - j) nei boschi le infrastrutture che necessitano di scavi di larghezza oltre 1,5 metri e profondità superiore a 1,0 metri (reti drenanti e fognarie intercomunali, posa in opera di tubi per trasporto gas, etc.)
3. Le tipologie di lavori e opere non espressamente previsti al comma precedente purché costituiscano di fatto una trasformazione permanente del terreno sono esaminate e qualificate caso per caso dal S.T.I.R.
4. La esecuzione dei lavori e delle opere di cui sopra è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal S.T.I.R. competente per territorio, secondo la procedura prevista dall'articolo 21 del R.D. 1126/1926.
5. Il S.T.I.R., può imporre, caso per caso, prescrizioni e modalità di lavorazione del terreno, nonché la esecuzione di opere idonee alla regimazione delle acque e ad assicurare la stabilità del terreno, al fine di prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D.L. 3267/1923 qualora quelle contenute nelle presenti prescrizioni siano ritenute insufficienti.
6. Qualora, per la scarsa profondità del suolo, per l'eccessiva pendenza del terreno, o per altri fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni imposte dal S.T.I.R. si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D.L. 3267/1923 il S.T.I.R. con provvedimento motivato, determina la sospensione dei lavori ed impone ulteriori prescrizioni integrative.
7. Le prescrizioni integrative sono notificate al titolare dell'autorizzazione con le modalità previste dall'art. 21 comma 3 del R.D.1126/1926.
8. Nel caso di realizzazione di particolari e rilevanti opere di trasformazione, a garanzia della corretta osservanza delle prescrizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione, il S.T.I.R., può imporre una congrua fideiussione a favore dello stesso S.T.I.R. secondo quanto previsto dall'art. 25 R.D.L. 3267/1923; la fideiussione sarà liberata a lavori ultimati.
9. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

TITOLO VI

NORME RELATIVE AI MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN COLTURA AGRARIA NE' IN ALTRA QUALITA' DI COLTURA NE' DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE

Art. 56

Manutenzione e ripristino di strade e apertura di viabilità secondaria

1. E' consentito eseguire lavori di manutenzione e consolidamento della viabilità principale permanente. E' consentito, previa comunicazione il ripristino della viabilità secondaria temporanea per la realizzazione di interventi selvicolturali, per l'installazione di canalette per l'esbosco, per il transito delle persone e degli animali da soma adibiti al trasporto del legname e per l'installazione di capanni amovibili per il ricovero delle persone impiegate in tali lavori.
2. L'apertura ex novo di viabilità secondaria come definita all'art. 3 comma 1 punto 1.38 lettera b), ed il ripristino della viabilità principale permanente che comporti lievi modifiche del tracciato esistente, è soggetta a comunicazione con relazione da presentare almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori al S.T.I.R. il quale, ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. 3267/1923, può definire prescrizioni speciali, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 55.
3. La comunicazione deve essere corredata da una relazione, redatta da un tecnico abilitato, contenente la descrizione dell'intervento, la planimetria catastale, lo stralcio corografico in scala 1:10.000 dove deve essere evidenziato il tracciato della pista da realizzare e/o della strada da ripristinare e le relative dimensioni.
4. Qualora le modalità di esecuzione dei lavori e le modalità di ripristino indicate nella relazione siano ritenute insufficienti ad evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/1923, il S.T.I.R., entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può imporre idonee prescrizioni, altrimenti, decorso tale termine, i lavori comunicati possono essere eseguiti.
5. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 57**Raccolta ed estrazione di materiali inerti**

1. La raccolta e il prelievo di materiali inerti, sabbia, ghiaia e sassi, in modeste quantità (comunque non superiori a 50 m³/ha e per uno scavo non superiore a 30 cm), che non si configurino nelle attività di cui all'art. 55, e comunque all'esterno dei boschi, sono subordinate alla comunicazione con relazione ai sensi dell'art. 20 del R.D.1126/1926.
2. La raccolta di trovanti (tafoni granitici, rocce calcaree e vulcaniche di forme particolari modellate dal vento o dall'acqua, etc.) anche per singoli pezzi, in modeste quantità (comunque, non superiori a 20 m³/ha e non cumulabili con le quantità dei materiali del comma 1), che non si configurino nelle attività di cui all'art. 55, e comunque all'esterno dei boschi, è consentita solo per il materiale superficiale e sono subordinate alla comunicazione con relazione ai sensi dell'art. 20 del R.D.1126/1926.
3. La relazione, corredata da planimetria catastale e stralcio corografico in scala 1:10.000 deve indicare la località dell'intervento, il numero di pezzi o il volume di massima dei materiali che si intende prelevare, con quali metodi e con quali mezzi si intende eseguire i lavori di prelievo e le modalità di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli art. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

Art. 58**Altri movimenti di terra**

1. Gli scavi dei pozzi e quelli in trincea per ricerca e la realizzazione di condotta idrica e altri lavori simili di dimensione inferiore a quelli previsti all'art. 55, possono essere eseguiti previa comunicazione con relazione che riporti il tracciato su cartografia in scala 1:10.000, i metodi e i mezzi con i quali si intende eseguire i lavori, la necessità o meno di abbattimento di vegetazione arborea e/o arbustiva, nonché le modalità di congruimento del terreno per il ripristino dello stato dei luoghi.
2. L'apertura di fasce parafulco terziarie e la realizzazione di fasce parafulco alberate, di vasconi e di piccoli invasi, privi di sbarramenti, con finalità antincendio di capacità non superiore a 450 mc, è assoggettata a comunicazione con relazione. Per le fasce parafulco la relazione deve riportare il tracciato su cartografia in scala 1:10.000, i metodi e i mezzi con i quali si intende eseguire i lavori, le finalità antincendio nei riguardi dei fattori di pericolo e rischio prevalenti, la pendenza delle fasce, l'esposizione ai venti dominanti, la necessità o meno di abbattimento di vegetazione arborea e/o arbustiva. Qualora le modalità di esecuzione dei lavori siano ritenute insufficienti ad evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/1923, il S.T.I.R., entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può imporre idonee prescrizioni, altrimenti, decorso tale termine, i lavori possono essere eseguiti con le modalità dichiarate.
3. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67, fatta salva l'applicazione degli art. 24 e 26 del R.D.L. 3267/1923.

TITOLO VII**DISPOSIZIONI FINALI GENERALI****Art. 59****Prosecuzione, sospensione e revoca dell'autorizzazione**

1. In tutti i casi di violazione delle norme contenute nelle presenti Prescrizioni, il S.T.I.R. può notificare un provvedimento di sospensione dei lavori, dettando opportune prescrizioni e/o eventuali modalità di ripristino.
2. Valutato il pericolo che può derivare alla stabilità dei suoli ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923, il S.T.I.R. può attivare la procedura di revoca dell'autorizzazione rilasciata, secondo le previsioni di legge.

Art. 60**Sanzioni**

1. Per ciascun articolo delle P.M.P.F. sono riportate le sanzioni applicabili per le relative violazioni. In particolare:

- a) per le violazioni punite con l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 3267/1923, l'importo del valore delle piante che non avrebbero potuto utilizzarsi è riportato nelle Tabelle "2A" e "2B" allegate;
 - b) per le violazioni punite con l'applicazione dell'art. 24 del R.D.L. 3267/1923, l'importo è calcolato in ragione della superficie sottoposta a movimento di terreno non consentito secondo i valori indicati nello stesso art. 24 riportato in allegato 2.
2. Qualora si incorresse nei casi previsti dalla L. 9 ottobre 1967 n. 950, si applicano le sanzioni aggiornate dalle leggi vigenti.

ALLEGATO 1: SCHEMI CONTENENTI LE INDICAZIONI SUGLI INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE E A COMUNICAZIONE SEMPLICE O CORREDATA DA RELAZIONE TECNICA
Procedimenti speciali

Ai sensi della L.R. 20/10/2016 n. 24 nei casi in cui gli interventi previsti richiedano il pronunciamento di assenso di competenza di un'altra amministrazione oltre quella forestale, le comunicazioni e/o le richieste d'autorizzazione vanno presentate presso il competente SUAPE territoriale.

Ai sensi delle Direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 10/3 del 27/02/2018, qualora l'intervento non sia soggetto ad altri titoli abilitativi, le comunicazioni e/o le richieste d'autorizzazione possono essere presentate anche direttamente presso il S.T.I.R. competente per territorio.

In tal caso i tempi del procedimento sono definiti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 09/05/2017.

TABELLA 1A: PROCEDIMENTI DA SOTTOPORRE AD AUTORIZZAZIONE

(la domanda deve essere redatta in regola con l'imposta di bollo e può essere presentata oltre che allo S.T.I.R. alla Stazione forestale competente per territorio).

Tipologia dell'intervento	Art. delle P.M.P.F.	Modalità procedimentale	Autorità competente	Tempi procedurali extra SUAPE
Tagli a raso delle fustaie e dei cedui composti e matricinati per ragioni fitosanitarie e a causa di avversità biotiche (attacchi parassitari ed entomatici) e abiotiche (danni meteorici e da incendi)	Art. 4	Autorizzazione	S.T.I.R.	60 giorni ai sensi dell'Allegato alla D.G.R. 23/7 del 9.5.2017 di cui all' art. 15, comma 2, lett. b), della L.R. n. 24 del 20/10/2016. Nel caso di trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura e di trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, tale termine decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione del progetto per quindici giorni all'albo pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/1926.
Estrazione del ciocco di erica e/o altre specie per attività artigianali	Art. 6			
Estirpazione di soprassuoli alloctoni per interventi di rinaturalizzazione	Art. 7 comma 1			
Estensione delle tagliate:				
Taglio dei cedui di estensioni superiori a 3 ettari	Art. 9			
Taglio di fustaie artificiali di conifere superiori a 1 ettaro	Art. 34 comma 3			
Taglio delle fustaie coetanee e disetanee di superficie superiore ad 1 ettaro	Art.36			
Decespugliamento in bosco	Art. 13			
Scortecciamento delle piante	Art. 15			
Chiusura e apertura al pascolo nei boschi	Art. 24 comma 2			
Transito degli animali all'interno dei boschi in cui vige il divieto di pascolo	Art. 24 comma 7			
Pascolo delle capre	Art. 25			
Taglio di boschi pubblici non soggetti a piano di gestione	Art. 30			

Tipologia dell'intervento	Art. delle P.M.P.F.	Modalità procedimentale	Autorità competente	Tempi procedurali extra SUAPE
Taglio intercalari nelle fustaie coetanee con prelievo di oltre il 25% della provvigione	Art. 33			
Diradamento e taglio di utilizzazione nelle pinete litoranee	Art. 34 comma 4			
Taglio di piante sporadiche	Art. 38			
Adozione di turni più brevi, nei cedui di particolare vigore, rispetto al turno minimo	Art. 40 comma 3			
Transito degli animali all'interno dei terreni su cui vige la sospensione del pascolo	Art. 49 comma 2			
Trasformazione di pascoli naturali in pascoli artificiali	Art. 53			
Impianto dei nuovi boschi su terreni saldi e nudi e/o ricoperti da cespugli radi	Art. 54			
Trasformazione di bosco o di terreno saldo in altra qualità di coltura	Art. 55			
Piani di coltura e conservazione dei boschi di nuovo impianto	Art. 29	Approvazione	Direzione generale del CFVA	90 giorni ai sensi dell'Allegato alla D.G.R. 23/7 del 9.5.2017 di cui all' art. 15, comma 2, lett. b), della L.R. n. 24 del 20.10.2016
Piani di gestione forestale di Enti	Art.30	Approvazione	S.T.I.R.	

L'autorizzazione ha validità di tre anni dalla data di rilascio e può essere revocata dal S.T.I.R. procedente qualora ne rilevi la necessità. Per i progetti che prevedano degli interventi pluriennali la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino a 5 anni.

TABELLA 1 B: PROCEDIMENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE SEMPLICE O CORREDATA DA RELAZIONE TECNICA

(la domanda deve essere redatta su carta semplice e può essere presentata oltre che allo S.T.I.R. alla Stazione forestale competente per territorio).

Tipologia dell'intervento	Articolo	Modalità procedimentale	Autorità competente	Tempi procedurali extra SUAPE
Estirpazione di ceppaie di resinose per ricostituzione boschiva a seguito di incendio o altre avversità	Art. 7 comma 3	Comunicazione	S.T.I.R.	45 giorni ai sensi dell'Allegato alla D.G.R. 23/7 del 9.5.2017 di cui all' art. 15, comma 2, lett. b), della L.R. n. 24 del 20.10.2016
Tagli nei boschi di neoformazione	Art. 8	Comunicazione		
Tagli sui cedui su superfici inferiori a 3 ettari	Art. 9 comma 2	Comunicazione		
Taglio di fustaie artificiali di conifere inferiori a 1 ettaro	Art.34 comma 3			
Taglio sulle fustaie coetanee e disetanee su superfici inferiori a 1 ettaro	Art.36 comma 4			
Esecuzione dei tagli in qualsiasi periodo dell'anno	Art.10	Comunicazione		
Carbonizzazione	Art. 18	Comunicazione		
Esercizio della resinazione	Art. 19	Comunicazione		
Raccolta dello strame dai boschi	Art. 20	Comunicazione		
Raccolta di erba dai boschi	Art. 21	Comunicazione		
Utilizzo di macchine scuotitrici per raccolta semi	Art. 22 comma 3	Comunicazione		
Taglio piante o cimali, destinati a albero di Natale, nei boschi pubblici da parte dell'Ente proprietario	Art. 23	Comunicazione		
Taglio di succisione delle piante e riceppatura di ceppaie danneggiate dal fuoco e da avversità meteoriche	Art. 27	Comunicazione		
Attacchi di insetti fitofagi, xilofagi e altri agenti patogeni	Art. 28	Comunicazione		
Taglio intercalari nelle fustaie coetanee con prelievo non oltre il 25% della provvigione	Art. 33 comma 1	Comunicazione		
Sfolli periodici nei cedui nei primi 5 anni di riproduzione	Art. 45 comma 1	Comunicazione		
Sfolli e diradamenti nei cedui in evoluzione	Art.45 comma 4	Comunicazione		
Taglio raso di arbusti che non costituiscono bosco e gariga montana	Art. 46	Comunicazione		
Interventi in coltivazioni di piante sparse da frutto	Art. 48	Comunicazione		
Rinnovo dei pascoli naturali esistenti	Art. 50	Comunicazione		
Abbattimento piante nei pascoli arborati	Art. 50 comma 4	Comunicazione		
Abbattimento piante nei sistemi agro-silvo-pastorali	Art. 51 comma 2	Comunicazione		
Ripristino della viabilità secondaria temporanea	Art.56 comma 1	Comunicazione		
Apertura ex novo di viabilità secondaria	Art. 56 comma 2	Comunicazione con relazione		

Tipologia dell'intervento	Articolo	Modalità procedimentale	Autorità competente	Tempi procedimentali extra SUAPE
Ripristino della viabilità principale permanente con lievi modifiche del tracciato esistente	Art. 56 comma 2	Comunicazione con relazione		
Raccolta e prelievo di materiali inerti, sabbia, ghiaia e sassi	Art. 57 comma 1	Comunicazione con relazione		
Raccolta di trovanti	Art. 57 comma 2	Comunicazione con relazione		
Scavi dei pozzi e di quelli in trincea	Art. 58	Comunicazione con relazione		
Realizzazione di fasce parafuoco terziarie e alberate, di vasconi e piccoli invasi con finalità antincendio	Art. 58 comma 2	Comunicazione con relazione		

La comunicazione ha validità di un anno dalla data dell'acquisizione.

ALLEGATO 2: NORME E VALORI DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**R.D.L. 3267/1923³**

Art. 24 "Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato Forestale⁴ per l'applicazione dell'art.7, e quelle relative alle modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8 incorrerà nella sanzione amministrativa⁵ da Euro 49,00, a Euro 413,00, e non mai inferiore a Euro 165,00⁶ e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito."

Art. 26 "Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici e per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma 2 dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti."

Art. 54 Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria. Il pascolo sarà in essi regolato in conformità contenute nell'art. 9. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e conservazione....Omissis.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con una ammenda (oggi sanzione amministrativa) estensibile fino ad € 25,00, ed in caso di recidiva fino ad € 103,00, salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I capo II del presente decreto.

L. 950/1967

Art.1 Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 20,00 e massima di € 50,00 e con un minimo in ogni caso di € 20.00, per:

- a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;*
- b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;*
- c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;*
- d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;*
- e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a € 20,00 e il limite massimo a € 50,00;*
- f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.*

Art. 2 Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 20,00 e massima di € 50,00,

³ La materia è stata depenalizzata dalla L.950/1967 e dalla L.689/1981.

⁴ Sostituito dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale

⁵ Sanzione amministrativa a seguito di depenalizzazione – Legge 24.11.1981 n° 689.

⁶ L'entità della sanzione è stata, in ultimo, aumentata dalla Legge 01.03.1975 n° 47 e ulteriormente raddoppiata dalla L.424/1984 perciò la sanzione prevista è da Euro 49,00 a Euro 413,00, e non mai inferiore a Euro 162,00.

e con un minimo in ogni caso di € 20,00⁷ per :

- ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;
- ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
- ogni ceppaia non rigovernata in violazione delle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;
- ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Art. 3 Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei Regolamenti di cui all'art. 10 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 51,00 e massima di € 516,00.

Art. 4 Omissis⁸ (art. abrogato dall'art. 42, L. 689/1981).

Art. 5 Omissis (art. abrogato dall'art. 42, L. 689/1981).

D.Lgs. 507/1999

Art. 96. Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Nel primo comma dell'art.10 della Legge 24.11.1981 n. 689 le parole " non inferiore a lire quattromila" sono sostituite dalle seguenti: " non inferiore a lire dodicimila" .

Conservano piena efficacia gli aggiornamenti apportati, dalla L. 47/1975 e dalla L. 424/1984 alle sanzioni già previste da altre norme, recepiti, dalle stesse, all'atto di entrata in vigore della stessa legge.

⁷

La sanzione amministrativa è stata unificata ed elevata nel minimo a € 20,00 nel minimo ed a € 50,00 nel massimo, modifiche introdotte dall'art. 3 comma 64 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁸

Articolo abrogato dall'art. 42, L. 24.11.1981 n° 689.

Informazioni per gli utenti

A partire dal 1° aprile 2012, il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) è pubblicato **esclusivamente** in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.

La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art.5 L.R. 3/2012).

Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di edizioni straordinarie.

La pubblicazione di atti, avvisi e comunicati avviene, di norma, entro **quindici giorni** dalla ricezione della richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati con la Redazione.

La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione **esclusivamente** tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato al portale <https://buras.regione.sardegna.it>

Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

- la pubblicazione è effettuata nel testo integrale. il richiedente è tenuto a specificare la normativa che prescrive la pubblicazione;
- la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da parte del soggetto richiedente;
- la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica determina, nelle ipotesi di pubblicazione non obbligatoria, durante il caricamento delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;
- il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati 0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;
- gli allegati possono essere utilizzati per la trasmissione di tabelle, mappe, planimetrie o immagini. La redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.
- per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all'ingombro all'interno della pagina; il costo di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.
- Per il pagamento, **dal 1 gennaio 2020**, deve essere utilizzata la seguente modalità:
 - **Pagamento elettronico:** collegandosi all'indirizzo <https://pagamenti.regione.sardegna.it/>
 - Solo per gli **Enti soggetti al sistema di tesoreria unica**, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà essere effettuato mediante **girofondi** sul conto 0305983 acceso presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, indicando nella causale: EC 312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (codice pratica/anno).

Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla Presidenza della Regione – Direzione generale della Presidenza – Servizio Comunicazione Istituzionale – Viale Trento 69 – 09123 Cagliari - tramite scansione o immagine leggibile da inviare via e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema del pagamento, accedendo alla pratica presente nell'Area Servizi "Inserzioni precedenti" e selezionando l'inserzione presente nella sezione "Da pagare"

Prezzo Unitario Fascicoli cartacei

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di € 30,00, l'importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o consegna.

Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

- Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale forma dall'inserzionista);
- Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
- I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:

- Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
- Carrello di ogni paragrafo impostato "da margine a margine", ovvero senza rientri;
- Impostazione a "zero" della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
- Interlinea singola;

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione "Documentazione" del sito internet.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS, ai seguenti contatti:

Per gli atti inerenti la parte I-II e supplementi: +39 070 606 4410 – 4436 – 4437 – 4439 – 4466

- Per gli atti inerenti la parte III: +39 070 606 4410 – 4436 – 4439 – 4465 – 4466

ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it